



COMUNE DI FIEROZZO GAMOA' VA VLAROTZ

(Provincia di Trento)

IN GESTIONE ASSOCIATA CON

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA – COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI FRASSILONGO –
COMUNE PALU' DEL FERSINA – COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

Codice Fiscale: 80005230224 - Partita Iva: 00846180222
38050 Fierozzo – Maso Ronca, 1
www.comune.fierozzo.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

**OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE I.M.I.S. - APPROVAZIONE
RIDUZIONE ALIQUOTE AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 2
LETTERA E QUINQUIES L.P. 14/2014.**

L'anno **duemilaVENTI (2020)**, addì **VENTISETTE (27)** mese di **LUGLIO** alle ore **20.30**, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, presso la sede municipale, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

1. MOLTRER LUCA – Sindaco
2. CORN FABRIZIO – Vicesindaco
3. BORT PATRIK
4. FONTANARI ALESSANDRO
5. IOBSTRAIBIZER CINZIA
6. MOLTRER SILVANO
7. MOLTRER WERNER
8. PALLAORO ELENA
9. PRIGHEL GIUSEPPE
10. SLOMP ELISABETH

Sono assenti i Signori:

1. BOLLER STEFANO
2. MARCHEL ROBERTO

Assiste il Vice Segretario Comunale **Dott. Oliviero Battisti**.

Constatata la regolarità dell'adunanza e la presenza del numero legale, il **Sig. Moltrer Luca**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione:

con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 4.2.2016 sono state approvate le aliquote, deduzioni e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per l'anno di imposta 2016, di seguito riepilogate:

Tipologia immobile	Aliquota 2016 (per mille)
abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A6, A7, fattispecie assimilate e loro pertinenze	0,00
abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e loro pertinenze	3,50 + detrazione
fabbricati in uso gratuito ai sensi art. 5 comma 4 del regolamento comunale IMIS	5,50
altri fabbricati abitativi e relative pertinenze	10,50
fabbricati di cui alle categorie catastali A10, C1, C3, D2	5,50
fabbricati di cui alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9	7,90
fabbricati strumentali all'attività agricola	1,00 + deduzione € 1.500,00
tutte le altre categorie catastali	10,50
aree fabbricabili	10,00

in base al principio di proroga automatica sancito dall'art 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, richiamata dall'art. 8 comma 1 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, le aliquote, deduzioni e detrazioni così determinate sono rimaste vigenti anche per gli anni di imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 in quanto il Consiglio comunale non ha deliberato in merito entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

la normativa provinciale di riferimento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (L.P. 14/2014) è stata recentemente modificata dal Legislatore provinciale nell'ambito delle misure adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid-19;

la L.P. 13 maggio 2020 n. 3 all'art. 21 ha infatti introdotto all'art. 8, comma 2, della L.P. 30.12.2014, n. 14 le seguenti lettere:

"e quater) per il solo periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'applicazione dell'aliquota ridotta avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comune stabilisce l'aliquota in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta trova applicazione per l'intero periodo d'imposta 2020, oppure dalla data prevista dal comune;

e quinquies) per il solo periodo d'imposta 2020 ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5 comma 2, lettera f). Si applica l'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993";

l'art. 9 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 stabilisce che gli enti locali possano adottare provvedimenti in materia tributaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora sia intervenuto il Legislatore statale o provinciale sulle materie di riferimento;

il Comune di Fierozzo ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dd. 20.12.2019 il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; alla luce di quanto disposto dal precitato art. 9-bis è tuttavia ancora possibile deliberare in ordine alle aliquote IM.I.S. sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal Legislatore provinciale con la L.P. 3/2020;

qualora l'Amministrazione intenda rivedere la politica tributaria in essere al fine di alleggerire la pressione tributaria nei confronti delle categorie commerciali e produttive che più hanno subito un pregiudizio economico a causa della crisi socio-economica conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 le alternative che si pongono sono due:

- ridurre le aliquote IM.I.S. per immobili locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario, subordinando tale riduzione alla riduzione, da parte del locatore, del canone di locazione nei confronti del locatario, attraverso la stipula di apposita convenzione;
- intervenire riducendo le aliquote IM.I.S. per le categorie di tipo non abitativo, anche in maniera differenziata per categoria catastale;

nel primo caso si tratta di una riduzione di imposta che, da un lato esclude i soggetti passivi proprietari di immobili di carattere non abitativo i quali esercitino direttamente attività di impresa, arte o professione, in quanto riferita ai soli immobili locati, e dall'altra, si tratta di una manovra che solo potenzialmente raggiunge lo scopo di agevolare effettivamente le attività imprenditoriali in quanto l'applicazione della riduzione di imposta viene rimessa alla volontà del soggetto passivo/locatore e condizionata al presupposto che il medesimo rinunci a quota del canone di locazione nei confronti del locatario, non essendo a priori scontato che effettivamente il locatore ne tragga un beneficio in quanto non è possibile definire preventivamente una diretta proporzione tra riduzione di imposta e riduzione del canone di locazione;

nella seconda ipotesi, contemplata all'art. 8, comma 2, lett. e quinquies) della L.P. 14/2014 si tratta invece di una riduzione effettiva ed automatica di imposta che beneficia il soggetto passivo indipendentemente dal fatto che questo abbia o non abbia locato il proprio immobile ed indipendentemente dal fatto che questo sia effettivamente un soggetto che esercita l'attività imprenditoriale, l'arte o la professione;

in considerazione della circostanza che tutti gli immobili per l'esercizio di attività di impresa, arti o professioni presenti sul territorio del Comune di Fierozzo sono compresi nelle sole categorie catastali C1, C3, D1 e D2 e sono effettivamente destinati ed utilizzati per tali attività dagli stessi soggetti che li possiedono a titolo di proprietà, si ritiene preferibile un intervento di riduzione delle aliquote ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e quinquies) della L.P. 14/2014 come di seguito elencato:

categoria catastale	descrizione	aliquota attuale (per mille)	riduzione aliquota
C1, C3	negozi e laboratori	5,50	-4,50
D1	opifici	7,90	-6,90
D2	alberghi/ristoranti	5,50	-4,50

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

Rilevato che ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 2/2018, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Dirigente Direzione Cittadini dott.ssa Liviana Torghese , parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 20.07.2020;

- il Responsabile del Servizio Finanziario, Elisa Rodler, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile e di copertura finanziaria in data 20.07.2020;

vista la legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 recante la disciplinata l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), così come recentemente modificata dall'art. 21 della L.P. 13 maggio 2020, n. 3;

ritenuto di modificare, limitatamente all'anno di imposta 2020, le aliquote IM.I.S. ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e quinquies) della L.P. 14/2014 come di seguito indicato:

categoria catastale	descrizione	aliquota attuale (per mille)	aliquota ridotta (per mille)
C1, C3	negozi e laboratori	5,50	1,00
D1	opifici	7,90	1,00
D2	alberghi/ristoranti	5,50	1,00

ritenuto di confermare per quanto riguarda le altre tipologie di immobili le aliquote già determinate con la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 4.2.2016;

vista la L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 recante la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice;

vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 20.12.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2020 – 2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 – 2022;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08.01.2020 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020 – 2022, parte finanziaria;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 10.03.2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 3 del 29.01.2014, n. 9 del 12.03.2015, n. 29 del 22.06.2015 e n. 6 del 10.03.2016;

visto il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n° 12 dd. 13 maggio 1996 e s.m.;

con n° 10 voti favorevoli, n° 0 voti astenuti e n° 0 voti contrari, su n° 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di ridurre, per le ragioni in premessa esposte, limitatamente all'anno di imposta 2020, le aliquote IM.I.S. relative alle categorie catastali di seguito indicate:

categoria catastale	descrizione	aliquota attuale (per mille)	riduzione
C1, C3	negozi e laboratori	5,50	-4,50
D1	opifici	7,90	-6,90
D2	alberghi/ristoranti	5,50	-4,50

2. di dare atto che, limitatamente all'anno di imposta 2020, le aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per le categorie di cui al punto precedente risultano essere le seguenti:

Tipologia immobile	Aliquota 2020 (per mille)
fabbricati di categoria catastale C1, C3, D1, D2	1,00

3. di confermare per l'anno d'imposta 2020, per le tipologie di immobili diverse da quelle di cui al punto precedente, le aliquote, deduzioni e detrazioni di imposta già determinate con delibera del Consiglio comunale n. 2 di data 4.2.2016 secondo il seguente riepilogo:

Tipologia immobile	Aliquota 2020 (per mille)
abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A6, A7, fattispecie assimilate e loro pertinenze	0,00
abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e loro pertinenze	3,50 + detrazione
fabbricati in uso gratuito ai sensi art. 5 comma 4 del Regolamento comunale IMIS	5,50
fabbricati di cui alla categoria catastale A10	5,50
altri fabbricati abitativi e relative pertinenze	10,50
fabbricati di cui alle categorie catastali D3, D4, D6, D7, D8, D9	7,90
fabbricati strumentali all'attività agricola	1,00 + deduzione € 1.500,00
tutte le altre categorie catastali	10,50
aree fabbricabili	10,00

4. di rinviare ad una successiva deliberazione del Consiglio comunale la conseguente variazione delle previsioni di bilancio, tenuto conto della stimata riduzione di gettito di Euro 2.362,00 determinata dalla revisione delle aliquote di cui al punto 1);
5. di dare atto di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del l'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Luca Moltrer)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Oliviero Battisti)

=====
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale e sul sito www.albotelematico.tn.it
dal 05.08.2020 per rimanervi per dieci giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Oliviero Battisti)

=====
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Oliviero Battisti)

=====
Ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16.08.2020 a seguito di pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Oliviero Battisti)

=====